



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

Sede di Verona:

via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907 veneto.vr@snals.it veneto.vr@pec.snals.it

Sede di Legnago:

via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546 e-mail:legnago.snals@gmail.com

SCHEDE

dello Snals Confisal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna



INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA STATALE O COMUNALE
per possibile cessazione dal 01/09/2019

RESTANO 41AA 10 MM (anticipata donne) e **66aa 7mm** età (vecchiaia)

in servizio in sc.infanzia da almeno **sette anni** nei dieci precedenti pensionamento
e con anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni

Messaggio INPS N°4804 del 21-12-2018 ←

L'INPS con il messaggio n. 4804 del 21 dicembre 2018

PRECISA :

a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

Nei confronti dei lavoratori di cui sopra, ai sensi del comma 152, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Si tratta di insegnanti scuola d'infanzia statale o comunale e di educatori asili nido per i quali dal 01/01/2019 NON SI APPLICA l'adeguamento di 5 MESI IN PIU' per la "speranza di vita".

.....in altre parole

tutto il personale insegnante della scuola

d'infanzia statale e/o comunale ed educatori asili nido

può conseguire la pensione dal 01/09/2019

PER VECCHIAIA con A 66 AA E 7 MM DI ETA'

ANTICIPATA PER LE DONNE con 41AA E 10MM

da maturare al 31/12/2019


(vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012)

alle seguenti condizioni:

in servizio in sc.infanzia da almeno **sette anni** nei dieci precedenti pensionamento


e con anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni

Attenzione



I lavoratori di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 148, della legge n. 205/2017 devono allegare alla domanda di pensione la dichiarazione del datore di lavoro redatta sull'apposito modello reperibile sul sito istituzionale, www.inps.it, al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i moduli" > "Assicurato/pensionato".

Si evidenzia che nel predetto modello, presente in due versioni a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente del settore privato o pubblico (codice AP116) o un lavoratore domestico (codice AP117), il datore di lavoro deve attestare le seguenti circostanze:



- i periodi di svolgimento delle professioni considerate attività gravose di cui all'allegato A) del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze;
- il contratto di lavoro applicato;
- il livello di inquadramento attribuito;
- le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, ove previsti, come individuati dall'allegato A) del citato decreto 5 febbraio 2018.

Si tratta di MOD.AP116 AGGIORNATO contenente l'indicazione del codice professionale ISTAT, previsto dall'allegato A del decreto ministero Lavoro 5 febbraio 2018 scaricabile dal link riportato al termine di questa scheda.

PRECISAZIONE per i "precoci"



La disposizione in esame, ai sensi dei commi 149 e 150, non si applica rispettivamente ai lavoratori c.d. "precoci", di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm. e ii., e ai soggetti che al momento del pensionamento sono titolari di indennità di Ape sociale, di cui all'articolo 1, comma 179, della stessa legge.

.....in altre parole

LA PENSIONE PRECOCI QUOTA 41
diventa 41aa e 5mm dal 01/01/2019
e serve avere 52 settimane di lavoro
prima dei 19 anni di età

PRESENTAZIONE DOMANDE "PRECOCI" DAL 01/01/2019 AL 01/03/2019

L'invio della domanda scade il 01/03/2019 ma.....

si deve presentare **APPENA POSSIBILE** PER "COLLOCARSI"

IN GRADUATORIA ALLA POSIZIONE "UTILE" PER POTER ACCEDERE

ALLA PRESTAZIONE .

Le insegnanti scuola d'infanzia statale
per i quali dal 01/01/2019 NON SI APPLICA l'adeguamento
di 5 MESI IN PIU' per la "speranza di vita" **non hanno potuto**
presentare con Istanze on line **entro il 12/12/2018**
domanda di CESSAZIONE DAL 01/09/2019
in quanto la funzione riportava i requisiti della "legge Fornero"

E' probabile che il MIUR con propria nota
conceda a tali insegnanti la possibilità
di presentare domanda di cessazione "cartacea"
per accedere alla pensione dal 01/09/2019.

Nel frattempo si CONSIGLIA alle interessate
di richiedere SUBITO alla propria scuola
(o al Comune) il mod. AP116 compilato e firmato.

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco <http://> per aprire il LINK)

Messaggio INPS n.4804/2018

<https://www.inps.it>

NUOVO MOD.AP116

<https://www.inps.it>

Decreto Min.Lavoro 5/2/18

<http://www.gazzettaufficiale.it>

AVVERTENZA



Se il presente speciale viene solo "visualizzato" I LINKS NON SI APRONO
*Si deve salvare o scaricare il file pdf in una cartella
e poi aprirlo ed in tal modo i links "funzionano".*



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

sabato 22 dicembre 2018

17:33:52